Emanato con D.R. n. 4752 del 29.10.2026
Pubblicato in albo informatico di Ateneo il 30.10.2026 – in vigore dal 15.11.2026
A cura del Servizio assicurazione della qualità, studi e statistiche – Area direzionale

Università di Genova

REGOLAMENTO SULLA RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEI DOTTORANDI E DELLE DOTTORANDE SUI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione 1
Art. 2 – Questionari di valutazione dei corsi di dottorato di ricerca 1
Art. 3 – Somministrazione e compilazione 1
Art. 4 – Elaborazione dei dati raccolti con i questionari 2
Art. 5 – Diffusione, utilizzo e trasmissione dei dati 2
Art. 6 – Pubblicazione dei risultati 3
Art. 7 – Entrata in vigore ed efficacia 3

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. All'interno del sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo riveste particolare importanza la rilevazione delle opinioni dei dottorandi e delle dottorande sui corsi di dottorato di ricerca attraverso la somministrazione di questionari di valutazione, la cui compilazione è finalizzata a favorire la partecipazione consapevole dei dottorandi e delle dottorande al miglioramento continuo dei corsi di dottorato.
2. Le Linee guida del presidio della qualità dell'Ateneo, in seguito presidio, prevedono che ciascun corso di dottorato si doti di una commissione per l'assicurazione della qualità in cui è garantita la presenza di almeno un rappresentante dei dottorandi e delle dottorande anche ai fini del coinvolgimento degli studenti nell'elaborazione e nell'analisi dei risultati, nonché nella proposta delle eventuali azioni di miglioramento.

Art. 2 – Questionari di valutazione dei corsi di dottorato di ricerca

1. L'analisi dei questionari di valutazione dei corsi di dottorato di ricerca compilati dai dottorandi e dalle dottorande fa parte del sistema di assicurazione della qualità dell'Università ed è organizzata e monitorata dal presidio. Le valutazioni e le osservazioni espresse nei questionari sono utilizzate per monitorare, riesaminare e migliorare la qualità dei corsi di dottorato di ricerca, con particolare riferimento all'organizzazione delle attività formative e di ricerca, al tutorato, alla supervisione, all'internazionalizzazione, ai servizi di supporto, agli spazi, alle dotazioni disponibili e, più in generale, alle condizioni di svolgimento del percorso dottorale.
2. Il presidio predispone i questionari sulla base della normativa vigente, dei modelli e delle indicazioni dell'ANVUR in materia di assicurazione della qualità dei corsi di dottorato di ricerca, nonché delle esigenze specifiche dell'Ateneo; redige altresì le Istruzioni per la somministrazione, l'analisi e la pubblicazione dei questionari di valutazione dei corsi di dottorato di ricerca, in cui vengono annualmente dettagliati i tempi e i modi di somministrazione e di compilazione, le modalità di analisi e di pubblicazione dei risultati.
3. La commissione dottorato di ricerca può proporre, anche su richiesta dei collegi dei docenti dei corsi di dottorato, integrazioni ai questionari, al fine di migliorare il processo di valutazione valorizzando le specificità dei singoli percorsi formativi e di ricerca. Le proposte sono inoltrate al presidio che assume le definitive determinazioni in merito.

Art. 3 – Somministrazione e compilazione

1. La somministrazione dei questionari avviene esclusivamente per via informatica, mediante piattaforma individuata dall'Ateneo.
2. Per l'accesso alla piattaforma è necessaria l'autenticazione con le credenziali personali. L'autenticazione serve esclusivamente per accedere alla compilazione, ma non viene associata alle risposte fornite. Il sistema, attraverso l'assegnazione di un codice casuale, privo di qualsiasi collegamento con l'identità e con le credenziali personali di chi accede alla piattaforma, garantisce la segretezza e l'anonimato della compilazione, rendendo impossibile per chiunque risalire al nominativo del soggetto che ha compilato ciascun questionario.
3. Sono tenuti alla compilazione del questionario i dottorandi e le dottorande iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo, ai fini dell'ammissione all'anno successivo o, per i dottorandi e le dottorande dell'ultimo anno, ai fini dell'ammissione all'esame finale. I dottorandi e le dottorande sono obbligati a compilare le schede di valutazione o a dichiarare espressamente la loro volontà di non compilarle.

4. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi non potranno essere completate le procedure amministrative relative all'ammissione all'anno successivo o all'esame finale.

Art. 4 – Elaborazione dei dati raccolti con i questionari

1. Il presidio monitora, con il supporto degli uffici di Ateneo competenti, l'elaborazione dei risultati relativi ai corsi di dottorato di ricerca e si assicura che tali elaborazioni siano rese disponibili ai soggetti aventi diritto.

2. I risultati dei questionari sono elaborati secondo i seguenti livelli di aggregazione/disaggregazione:
 a) elaborazione dati aggregati a livello di Ateneo;
 b) elaborazione dati aggregati per ciascun corso di dottorato di ricerca;
 c) elaborazione per ciascun anno di corso all'interno di ciascun corso di dottorato di ricerca;
 d) elaborazione per curriculum, ove previsto;
 e) elaborazione delle eventuali domande aggiuntive approvate dal presidio.

3. L'elaborazione per anno di corso è effettuata distinguendo annualmente:
 a) i dottorandi e le dottorande del primo anno del ciclo corrente;
 b) i dottorandi e le dottorande del secondo anno del ciclo precedente;
 c) i dottorandi e le dottorande del terzo anno del ciclo ancora precedente;
 d) gli eventuali dottorandi e dottorande di anni successivi al terzo, ove presenti in base alla durata del corso o a specifiche situazioni amministrative.

4. Al fine di garantire la segretezza della compilazione e la tutela della riservatezza, i risultati non sono ordinariamente utilizzati né diffusi quando il numero dei questionari compilati relativi al livello di aggregazione/disaggregazione di cui ai commi 2 e 3 è inferiore a **tre**.

Art. 5 – Diffusione, utilizzo e trasmissione dei dati

1. I risultati dei questionari, aggregati secondo i livelli previsti dall'art. 4, sono resi disponibili agli organi di governo dell'Ateneo, al presidio della qualità di Ateneo, al nucleo di valutazione e alla commissione dottorato di ricerca, per le finalità istituzionali di assicurazione della qualità, accreditamento, monitoraggio e riesame dei corsi di dottorato.

2. I risultati relativi a ciascun corso di dottorato sono resi disponibili al coordinatore o alla coordinatrice del corso, al collegio dei docenti, alla commissione per l'assicurazione della qualità del corso di dottorato e al dipartimento sede amministrativa del corso, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 3.

3. Il coordinatore o la coordinatrice, all'interno della commissione per l'assicurazione della qualità del corso di dottorato, di cui fa parte almeno un rappresentante dei dottorandi e delle dottorande, analizza annualmente i risultati dei questionari e individua eventuali criticità.

4. Le risultanze dell'analisi e le eventuali azioni di miglioramento vengono riportate all'interno di una relazione annuale, sottoposta per approvazione al collegio dei docenti e trasmessa al presidio.

5. Il presidio invia la relazione di cui al comma 4 al nucleo di valutazione e alla commissione dottorato di ricerca, per le rispettive competenze in materia di assicurazione della qualità, monitoraggio, coordinamento e miglioramento dei corsi di dottorato di ricerca.

6. Al di fuori dei casi e delle finalità espressamente previsti dal presente regolamento, è vietata la diffusione e la comunicazione, sotto qualsiasi forma, dei risultati elaborati a qualunque livello di aggregazione/disaggregazione.

7. La violazione del divieto di cui al comma 6 costituisce illecito disciplinare, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente.

Art. 6 – Pubblicazione dei risultati

1. L'Ateneo pubblica nel proprio sito informatico i risultati di cui ai punti a) e b) dell'articolo 4, comma 2.

Art. 7 – Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato nell'albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo.